Repertorio numero 4845 Raccolta numero 3194

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE SINERGIA C.E.R."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di agosto.

5 agosto 2024

In Calusco d'Adda, in una sala della Casa Comunale sita in Piazza San Fedele numero civico 1.

Davanti a me dottor GIUSEPPE ANTONIO ANGIOLILLO, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, con l'assistenza dei testimoni, signore:

Averna Katia, nata a Bergamo il giorno ventisei luglio millenovecentosettantasei (26.07.1976), residente a Stezzano, via Vallini numero civico 16,

Gamba Sara, nata a San Giovanni Bianco il giorno venticinque dicembre millenovecentoottantasette (25.12.1987), residente a San Giovanni Bianco, via Piazzo numero civico 54/B,

sono presenti le seguenti Amministrazioni Locali:

"COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO"

con sede in Almenno San Bartolomeo, via IV Novembre numero civico 66, codice fiscale e partita IVA 00334080165, in persona del signor FRIGENI ALESSANDRO, nato a Bergamo il giorno sette settembre millenovecentosettantasette (07.09.1977), codice fiscale FRG LSN 77P07 A794E, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Almenno San Bartolomeo, via IV Novembre numero civico 66, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 11 del 22 aprile 2024;

"COMUNE DI BARZANA"

con sede in Barzana, via Marconi numero civico 9, codice fiscale 80029080167, partita IVA 02620820163, in persona del signor FARINA PAOLO BATTISTA, nato a Bergamo il giorno due maggio millenovecentottantacinque (02.05.1985), codice fiscale FRN PBT 85E02 A794B, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Barzana, via Marconi numero civico 9, quale Vice-Sindaco, tale nominato con Decreto Sindacale del 20 giugno 2024, a quanto infra legittimato in forza dello Statuto vigente ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 27 aprile 2023;

"COMUNE DI BONATE SOTTO"

con sede in Bonate Sotto, Piazza Duca D'Aosta numero civico 1, codice fiscale 82000620169, partita IVA 01418900161, in persona del signor PREVITALI CARLO, nato a Bonate Sotto il giorno due settembre millenovecentocinquantasette (02.09.1957), codice

Giuseppe Antonio Angiolillo
N O T A I O

Registrato a Bergamo
Il 09/08/2024
N. 38030
Serie 1T
Euro 200,00

fiscale PRV CRL 57P02 A962H, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Bonate Sotto, Piazza Duca D'Aosta numero civico 1, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 24 del 24 giugno 2024;

"COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA"

con sede in Brembate di Sopra, Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla numero civico 14, codice fiscale 82001410164, partita IVA 00552580169, in persona del signor RAVASIO TIZIANO, nato a Bergamo il giorno dieci aprile millenovecentosessantasette (10.04.1967), codice fiscale RVS TZN 67D10 A794G, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Brembate di Sopra, Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla numero civico 14, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 26 giugno 2024;

"COMUNE DI CALUSCO D'ADDA"

con sede in Calusco d'Adda, Piazza San Fedele numero civico 1, codice fiscale e partita IVA 00229710165, in persona del signor PELLEGRINI MICHELE, nato a Ranica il giorno tre dicembre millenovecentocinquantadue (03.12.1952), codice fiscale PLL MHL 52T03 H176T, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Calusco d'Adda, Piazza San Fedele numero civico 1, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 11 del 29 aprile 2024;

"COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO"

con sede in Caprino Bergamasco, via Roma numero civico 2, codice fiscale 82003130166, partita IVA 01787510161, in persona del signor TAMI LUCA, nato a Bergamo il giorno ventidue aprile millenovecentottantadue (22.04.1982), codice fiscale TMA LCU 82D22 A794D, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Caprino Bergamasco, via Roma numero civico 2, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 8 del 17 aprile 2024;

"COMUNE DI CARVICO"

con sede in Carvico, via Santa Maria numero civico 13, codice fiscale e partita IVA 01024090167, in persona della signora ARLATI ELENA, nata a Bergamo il giorno dodici marzo millenovecentosettantatre (12.03.1973), codice fiscale RLT LNE 73C52 A794I, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Carvico, via Santa Maria numero civico 13, quale Vice-Sindaco, tale

nominata con Decreto Sindacale protocollo numero 7903 del 25 giugno 2024, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 10 del 19 aprile 2024;

"COMUNE DI CISANO BERGAMASCO"

con sede in Cisano Bergamasco, Piazza Caduti per la Patria numero civico 2, codice fiscale 82001390168, partita IVA 00654680164, in persona della signora SESANA ANTONELLA, nata a Lecco il giorno dodici gennaio millenovecentosessantasette (12.01.1967), codice fiscale SSN NNL 67A52 E507F, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Cisano Bergamasco, Piazza Caduti per la Patria numero civico 2, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 29 luglio 2024;

"COMUNE DI LOMAGNA"

con sede in Lomagna, via F.lli Kennedy numero civico 20, codice fiscale e partita IVA 00504810136, in persona della signora CITTERIO CRISTINA MARIA, nata a Lecco il giorno ventisette maggio millenovecentosettantaquattro (27.05.1974), codice fiscale CTT CST 74E67 E507C, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Lomagna, via F.lli Kennedy numero civico 20, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 28 dell'8 luglio 2024;

"COMUNE DI MAPELLO"

con sede in Mapello, Piazza IV Novembre numero civico 1, codice fiscale e partita IVA 00685130163, in persona della signora LOCATELLI ALESSANDRA, nata a Ponte San Pietro il giorno sei agosto millenovecentosettanta (06.08.1970), codice fiscale LCT LSN 70M46 G856Z, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Mapello, Piazza IV Novembre numero civico 1, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 29 aprile 2024;

"COMUNE DI MONTE MARENZO"

con sede in Monte Marenzo, Piazza Municipale numero civico 5, codice fiscale 82003070164, partita IVA 00715090163, in persona della signora COLOMBO PAOLA, nata a Lecco il giorno uno febbraio millenovecentosessantotto (01.02.1968), codice fiscale CLM PLA 68B41 E507K, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Monte Marenzo, Piazza Municipale numero civico 5, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 31 del 24 giugno 2024;

"COMUNE DI OSNAGO"

con sede in Osnago, viale Delle Rimembranze numero civico 3, codice fiscale e partita IVA 00556800134, in persona del signor ROCCA FELICE, nato a Catanzaro il giorno tredici ottobre millenovecentosettantatré (13.10.1973), codice fiscale RCC FLC 73R13 C352D, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Osnago, viale Delle Rimembranze numero civico 3, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 38 del 9 luglio 2024;

"COMUNE DI PADERNO D'ADDA"

con sede in Paderno d'Adda, Piazza Vittoria numero civico 8, codice fiscale 85000710138, partita IVA 00908130131, in persona del signor CASIRAGHI VALENTINO, nato a Robbiate il giorno ventotto marzo millenovecentocinquantasette (28.03.1957), codice fiscale CSR VNT 57C28 G223B, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Paderno d'Adda, Piazza Vittoria numero civico 8, quale Vice Sindaco, tale nominato con Decreto Sindacale numero 27 del 19 giugno 2024, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 26 del 29 luglio 2024;

"COMUNE DI PALADINA"

con sede in Paladina, Piazza Vittorio Veneto numero civico 1, codice fiscale 80028060160, partita IVA 01001440161, in persona del signor BRIGNOLI GIANMARIA, nato a Paladina il giorno ventuno ottobre millenovecentocinquanta (21.10.1950), codice fiscale BRG GMR 50R21 G249C, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Paladina, Piazza Vittorio Veneto numero civico 1, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 15 del 21 maggio 2024;

"COMUNE DI PALAZZAGO"

con sede in Palazzago, Via Maggiore numero civico 17, codice fiscale 80024950166, partita IVA 02462070166, in persona del signor BOLOGNINI ANDREA, nato a Bergamo il giorno ventisette settembre millenovecentosettantacinque (27.09.1975), codice fiscale BLG NDR 75P27 A794M, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Palazzago, Via Maggiore numero civico 17, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 06 maggio 2024;

"COMUNE DI PONTE SAN PIETRO"

con sede in Ponte San Pietro, Piazza della Libertà

numero civico 1, codice fiscale e partita IVA 00250450160, in persona del signor ZIRAFA MARZIO, nato a Bergamo il giorno nove febbraio millenovecentosettanta (09.02.1970), codice fiscale ZRF MRZ 70B09 A794P, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Ponte San Pietro, Piazza della Libertà numero civico 1, quale Vice Sindaco, tale nominato con Decreto Sindacale numero 10 del 15 ottobre 2021, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 30 aprile 2024;

"COMUNE DI ROBBIATE"

con sede in Robbiate, Piazza della Repubblica numero civico 2, codice fiscale 85001650135, partita IVA 00917030132, in persona del signor MAGNI MARCO, nato a Merate il giorno undici febbraio millenovecentosettantuno (11.02.1971), codice fiscale MGN MRC 71B11 F133W, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Robbiate, Piazza della Repubblica numero civico 2, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 30 luglio 2024;

"COMUNE DI RONCOLA"

con sede in Roncola, Piazza Marconi numero civico 4, codice fiscale e partita IVA 00559960166, in persona della signora ROTA CORINNE, nata a Bergamo il giorno quattro giugno millenovecentottantaquattro (04.06.1984), codice fiscale RTO CNN 84H44 A794F, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Roncola, Piazza Marconi numero civico 4, quale Vice-Sindaco, tale nominata con Decreto Sindacale numero 2 del 26 giugno 2024, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 26 del 31 luglio 2024;

"COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII"

con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII, Piazza Mater et Magistra numero civico 1, codice fiscale 82003830161, partita IVA 00915160162, in persona del signor CHIAPPA DENNI, nato a Ponte San Pietro il giorno quindici novembre millenovecentosettantasei (15.11.1976), codice fiscale CHP DNN 76S15 G856P, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Sotto il Monte Giovanni XXIII, Piazza Mater et Magistra numero civico 1, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 12 del 24 aprile 2024;

"COMUNE DI SUISIO"

con sede in Suisio, Via De Gasperi numero civico 2, codice fiscale e partita IVA 00321890162, in persona del

signor BERTUETTI EDOARDO, nato a Ponte San Pietro il giorno dodici agosto millenovecentonovantotto (12.08.1998), codice fiscale BRT DRD 98M12 G856N, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Suisio, Via De Gasperi numero civico 2, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 22 del 27 giugno 2024;

"COMUNE DI TORRE DE' BUSI"

con sede in Torre de' Busi, via Vittorio Veneto numero civico 15, codice fiscale e partita IVA 00686450164, in persona della signora NINKOVIC ELEONORA, nata a Bergamo il giorno tredici aprile millenovecentosettantatre (13.04.1973), codice fiscale NNK LNR 73D53 A794B, domiciliata per quest'atto presso la casa comunale sita in Torre de' Busi, via Vittorio Veneto numero civico 15, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimata in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 22 marzo 2023;

"COMUNE DI VERDERIO"

con sede in Verderio, viale dei Municipi numero civico 2, codice fiscale e partita IVA 03504880133, in persona del signor VILLA DANILLO IGINO, nato a Milano il giorno ventotto luglio millenovecentocinquantasette (28.07.1957), codice fiscale VLL DLL 57L28 F205H, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Verderio, viale dei Municipi numero civico 2, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 39 del 29 luglio 2024;

"COMUNE DI VILLA D'ADDA"

con sede in Villa d'Adda, via del Borgo numero civico 1, codice fiscale e partita IVA 00616720165, in persona del signor BIFFI GIANFRANCO, nato a Villa d'Adda il ventinove luglio millenovecentocinquantadue (29.07.1952), codice fiscale BFF GFR 52L29 L929V, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale sita in Villa d'Adda, via del Borgo numero civico 1, quale Sindaco pro-tempore, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 23 del 3 maggio 2024.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei comparenti, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO UNO

Il Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO,
Il Comune di BARZANA,
il Comune di BONATE SOTTO,

il Comune di BREMBATE DI SOPRA,
il Comune di CALUSCO D'ADDA,
il Comune di CAPRINO BERGAMASCO,
il Comune di CARVICO,
il Comune di CISANO BERGAMASCO,
il Comune di LOMAGNA,
il Comune di MAPELLO,
il Comune di MONTE MARENZO,
il Comune di OSNAGO,
il Comune di PADERNO D'ADDA,
il Comune di PALADINA,
il Comune di PALAZZAGO,
il Comune di PONTE SAN PIETRO,
il Comune di ROBBIATE,
il Comune di RONCOLA,
il Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII,
il Comune di SUISIO,
il Comune di TORRE DE' BUSI,
il Comune di VERDERIO e
il Comune di VILLA D'ADDA,
tutti come sopra rappresentati, allo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui operano, come meglio *infra* precisato, con il presente atto, in ossequio ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 7 del D.P.R. numero 361/2000, nonché

ai sensi dell'articolo 31 del
Decreto Legislativo 8 novembre 2021 numero 1999,

costituiscono una Fondazione di Partecipazione denominata

"FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.".

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), al seguente indirizzo: via Privata A. Bernasconi numero civico 13.
La modifica dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica dello Statuto.

* * *

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Lombardia.

ARTICOLO DUE

L'organizzazione e il funzionamento della "FONDAZIONE SINERGIA C.E.R." sono disciplinati dalle norme dello statuto, composto di numero 25 (venticinque) articoli (di seguito, per brevità, anche "Statuto") che,

sottoscritto dai comparenti e controfirmato dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, nonché dagli eventuali regolamenti attuativi ad integrazione ed interpretazione dello Statuto stesso nonché per la sua esecuzione.

ARTICOLO TRE

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventiquattro (31.12.2024).

ARTICOLO QUATTRO

La Fondazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'articolo 42 - bis del Decreto Legge numero 162/2019 e il Decreto Legislativo numero 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'articolo 42 - bis del Decreto Legge numero 162/2019, il Decreto Legislativo numero 199/2021 nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, numero 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE numero 22/2024.

In particolare, si propone di svolgere le seguenti attività:

=== produrre, consumare, immagazzinare, condividere e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'articolo 42 - bis del Decreto

Legge numero 162/2019, il Decreto Legislativo numero 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, numero 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE numero 22/2024, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

=== organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'articolo 42 - bis del Decreto Legge numero 162/2019, il Decreto Legislativo numero 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, numero 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE numero 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti.

A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;

=== accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

=== produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

=== realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;

=== erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, o accessorie e integrative delle stesse, nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto.
La Fondazione non ha alcun fine di lucro.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO CINQUE

Possono divenire "Fondatori" o "Partecipanti" tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa di settore.

ARTICOLO SEI

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri nelle persone di:
- BRIGNOLI LUCIO, nato a Bergamo il giorno 22 gennaio 1980, residente a Paladina, via Donizetti numero civico 1, codice fiscale BRG LCU 80A22 A794A;
- RONCALLI PAOLO GIOVANNI, nato a Bergamo il giorno 24 maggio 1988, residente a Carvico, via C.O. Morlani numero civico 18, codice fiscale RNC PGV 88E24 A794D;
- BARIGOZZI GIOVANNA, nata a Luino il giorno 18 agosto 1967, residente a Bergamo, via Del Polaresco numero civico 28, codice fiscale BRG GNN 67M58 E734M;
- BANI ELISABETTA, nata a Pontedera il giorno 14 dicembre 1963, residente a Bergamo, via San Bernardino numero civico 76, codice fiscale BNA LBT 63T54 G843W;
- BRIVIO PAOLO, nato a Lecco il giorno 17 gennaio 1967, residente a Osnago, via dei Morell numero civico 5, codice fiscale BRV PLA 67A17 E507R.

I Fondatori, come sopra rappresentati, danno atto che i nominati consiglieri hanno comunicato che a carico degli stessi non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile o da altre norme di legge o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato Membro UE.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito dall’articolo 15 (quindici) dello Statuto.
I comparenti, nella spiegata qualità, convengono di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor BRIGNOLI LUCIO, sopra generalizzato.
La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dall’Articolo 25 (venticinque) dello Statuto.

ARTICOLO SETTE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal

fondo di dotazione, pari ad **euro 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento virgola zero zero)**, risultante dai conferimenti in denaro effettuati per euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) da ciascun Fondatore, il tutto a mezzo bonifici bancari prima d'ora effettuati sul conto corrente dedicato tenuto da me Notaio, si sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della Legge numero 147 del 27 dicembre 2013.
I comparenti, nella spiegata qualità, conferiscono a me Notaio incarico di svincolare detta somma a favore della Fondazione, accreditandola sul conto corrente che verrà alla stessa intestato, una volta ottenuta l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Lombardia, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. numero 361 del 10 febbraio 2000.

ARTICOLO OTTO

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Fondazione, con richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia.
In particolare, si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990.

* * *

I comparenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento dell'Unione Europea 679/2016 GDPR, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, presenti i testimoni, ho dato lettura ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo perché conforme alla propria volontà.
Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato di mio pugno su sei fogli, di cui occupa ventidue pagine intere e fin qui di questa ventitreesima.
Viene sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque.
Firmato: ALESSANDRO FRIGENI - PAOLO BATTISTA FARINA - PREVITALI CARLO - RAVASIO TIZIANO - PELLEGRINI MICHELE - TAMI LUCA - ELENA ARLATI - ANTONELLA SESANA - CRISTINA MARIA CITTERIO - ALESSANDRA LOCATELLI - PAOLA COLOMBO - FELICE ROCCA - CASIRAGHI VALENTINO - BRIGNOLI GIANMARIA - ANDREA BOLOGNINI - MARZIO ZIRAFA - MAGNI MARCO - ROTA CORINNE - DENNI CHIAPPA - EDOARDO BERTULETTI - ELEONORA NINKOVIC - DANILLO IGINO VILLA - BIFFI GIANFRANCO - KATIA AVERNA TESTE - SARA GAMBA TESTE - Notaio Giuseppe

Antonio Angiolillo.

Allegato "A" Repertorio numero 5051 Raccolta numero 3342

Statuto

Fondazione di Partecipazione

FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.

Articolo 1 - Costituzione - Sede

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.", con sede legale in Sotto il Monte Giovanni XXIII, all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche.

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, il D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore

soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
- produrre, consumare, immagazzinare, condividere e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica,

anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per la realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.
La Fondazione è effettivamente controllata dai membri persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eventualmente detenuti dalla Comunità in qualità di produttore e in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.
I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.
Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..
La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato ed il ruolo di referente ad un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla

normativa di riferimento.
La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie

rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo

di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, salvo la specifica destinazione dei fondi sociali di Configurazione.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali ed a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento (il "Regolamento di Configurazione"), fermo restando che la Quota Eccedentaria dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio

d’Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell’utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Promotori,
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori:
Il Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Il Comune di BARZANA,
il Comune di BONATE SOTTO,
il Comune di BREMBATE DI SOPRA,
il Comune di CALUSCO D'ADDA,
il Comune di CAPRINO BERGAMASCO,
il Comune di CARVICO,
il Comune di CISANO BERGAMASCO,
il Comune di LOMAGNA,
il Comune di MAPELLO,
il Comune di MONTE MARENZO,
il Comune di OSNAGO,
il Comune di PADERNO D'ADDA,
il Comune di PALADINA,
il Comune di PALAZZAGO,
il Comune di PONTE SAN PIETRO,
il Comune di ROBBIATE,
il Comune di RONCOLA,
il Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII,
il Comune di SUISIO,
il Comune di TORRE DE' BUSI,
il Comune di VERDERIO e
il Comune di VILLA D'ADDA.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire "Fondatori" gli Enti Locali e gli Enti del Terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividano le finalità della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati e adottandi.

Articolo 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.
Possono far parte della Fondazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ed i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica.
I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati e adottandi.

Articolo 12 – Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.
La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Fondatori, dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni"). Fermo restando che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.
All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori Promotori e i Partecipanti dovranno:
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto al momento della comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in

caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Fondatori;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
- il Comitato Etico;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Organo di Revisione.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Revisione.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:
1 (uno) membro dall'Assemblea;
I restanti membri dal Collegio dei Fondatori.
I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, solo per giusta causa.
In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- redigere e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare i regolamenti della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione, come definiti all'art. 6, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento;
- deliberare, per ciascuna Configurazione, in merito

all’individuazione degli enti no profit e del terzo settore cui destinare gli importi per realizzare progetti che forniscano benefici sociali ed ambientali al territorio della Configurazione, previo parere vincolante relativo del Comitato di Configurazione, nel rispetto del Regolamento di Configurazione di riferimento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei Fondatori;
- assicurare un’adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, anche attraverso il referente;
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l’autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell’Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, previo parere vincolante dei Comitati di Configurazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- istituire i comitati tecnici di progetto all’interno del Comitato Scientifico;
- nominare i membri del Comitato Etico non rimessi alla nomina dell’Assemblea e del Consiglio dei Fondatori;
- definire mediante regolamento le Configurazioni in cui sono suddivisi i membri, ai sensi dell’art. 12;
- istituire i Consigli di Configurazione, per ciascuna Configurazione ai sensi dell’art. 12;
- nominare l’Organo di Revisione;
- deliberare sull’ammissione dei Partecipanti;
- procedere all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, subordinando l'adozione delle relative delibere al parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della

prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 – Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.
Il Collegio dei Fondatori:
- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro la cui nomina è riservata all'Assemblea;
- nomina il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- nomina tre membri del Comitato Scientifico;
- nomina tre membri del Comitato Etico;
- definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal

Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.
Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.
Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione – Vice Presidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- convoca e presiede il Comitato Etico.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare due membri del Comitato Scientifico;
- nominare due membri del Comitato Etico;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'Assemblea sono espressi in millesimi e ponderati per il 30% in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori Promotori e dai Fondatori al fondo di dotazione, mentre per il restante 70% a ciascun Partecipante per lo stesso numero.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 19 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il

parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20 – Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da 5 (cinque) membri nominati, dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o istituzioni, pubbliche o private, aventi scopo benefico nelle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Etico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.
Il Comitato Etico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito agli aspetti etici del programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato Etico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.
Il Comitato Etico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 21 – Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione.
Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati:
Due membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento. In questo caso, si applica quanto previsto all'art. 18, comma 5, rapportandolo alla totalità dei soggetti aventi diritto di voto per la nomina;
I restanti membri dal Collegio dei Fondatori. In questo caso,

il Collegio è composto dai soli Fondatori o Fondatori Promotori che abbiano punti di connessione all'interno della Configurazione e la decisione è presa a maggioranza.
I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.
I Comitati di Configurazione rilasciano:
- pareri non vincolanti sugli indirizzi generali della Fondazione al Collegio dei Fondatori e sulle linee di indirizzo per la destinazione della Quota Eccedentaria;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione e in merito alla individuazione degli enti no profit e del terzo settore cui destinare gli importi per realizzare progetti che forniscano benefici sociali ed ambientali al territorio della Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento.
I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 22 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.
L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 25 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Firmato: LUCA BRIGNOLI - Notaio Giuseppe Antonio Angiolillo.